

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 27 giugno 2017 - n. X/1538
Ordine del giorno concernente le fusioni di comuni avviate nell'anno 2017

Presidenza del Vice Presidente Cecchetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 349 «Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	68
Consiglieri votanti	n.	67
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	51
Voti contrari	n.	16
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'ordine del giorno n. 26238 concernente le fusioni di comuni avviate nell'anno 2017, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
preso atto che

- nell'ultimo decennio, i mutati rapporti tra Stato e Regioni hanno richiesto alle autonomie locali uno sforzo di riorganizzazione e riordino complessivo del proprio ruolo e del modo attraverso il quale si esercitano le funzioni di propria competenza;
- le risorse finanziarie sono sempre in diminuzione a causa del cambiamento avvenuto nella finanza statale e locale, è quindi fondamentale agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate d'integrazione, dalle gestioni associate alle fusioni, fra amministrazioni comunali;

constatato che

diverse amministrazioni comunali in Lombardia ritengono che, rispetto alle unioni e alle convenzioni, la fusione possa rappresentare la soluzione più efficace nella gestione ed erogazione dei servizi al cittadino, nella semplificazione e nella realizzazione di economie di scala;

alla luce del fatto che

i comuni che nel 2017 hanno iniziato a progettare l'iter di fusione necessitano di un quadro certo di scadenze per programmare i vari passaggi amministrativi e di consultazione popolare;

impegna la Giunta regionale

a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché ai comuni che abbiano già formalmente iniziato nel 2017 l'iter di fusione sia data piena garanzia di completare il percorso legislativo entro il 2018, avendo così la possibilità di eleggere i nuovi consigli comunali in occasione delle elezioni amministrative 2019».

Il vice presidente: Fabrizio Cecchetti

I consiglieri segretari: Maria Daniela Maroni- Eugenio Casalino

Il segretario dell'assemblea consiliare:
Mario Quaglini

D.c.r. 27 giugno 2017 - n. X/1541

Risoluzione concernente le determinazioni in merito alla Clownterapia

Presidenza del Presidente Cattaneo

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di Risoluzione n. 92 approvata dalla Commissione consiliare III in data 24 maggio 2017;

a norma dell'articolo 38, comma 2 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	46
Consiglieri votanti	n.	45
Non partecipano alla votazione	n.	1

Voti favorevoli	n.	45
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 92 concernente le determinazioni in merito alla clownterapia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
visti

- il d.lgs. 502/1992 e, in particolare, l'articolo 14 (Diritti dei cittadini) nella parte in cui prevede che sia favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti e, a tal fine, gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare l'art. 1, che attribuisce le funzioni di programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, e assegna le funzioni di gestione e offerta dei servizi ai soggetti pubblici, nonché agli organismi del Terzo Settore, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi;
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) che riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e promuove l'associazionismo senza scopo di lucro nella pluralità delle sue forme, finalizzato alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi;
- la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) che disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, in armonia ai principi di libertà di scelta, centralità della persona e sussidiarietà verticale e orizzontale;

richiamate

- la Carta di EACH (European Association for Children in Hospital) che riassume in dieci punti i diritti del bambino in ospedale ed è impegnata a promuovere il benessere del bambino, attraverso l'umanizzazione dei contesti ospedalieri destinati ai bambini, al fine di migliorare la qualità della degenza;
- le Carte dei diritti del fanciullo dalla Dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo della Società delle Nazioni del 1924 alla Dichiarazione dei principi del 1959 delle Nazioni Unite;
- la Carta dei diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale, approvata dalla Fondazione ABIO Italia nel 2007, che prevede che siano assicurate quotidianamente ai bambini e agli adolescenti attività di gioco, ricreazione e studio, adatte alla loro età, sesso, cultura e condizioni di salute, in un ambiente adeguatamente strutturato e arredato, prevedendo l'assistenza di personale specificatamente formato per accoglierli e prendersi cura di loro;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 31 recita «Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica»;
- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 e, in particolare all'art. 4 che prevede, nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, l'impegno delle Regioni e delle Province Autonome ad attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario, attraverso una compiuta analisi dei reali bisogni delle persone, dei contesti, delle relazioni tra persone e ambienti, dei processi cognitivi ed emotivi individuali e di gruppo, in modo da individuare i bisogni latenti e di contestualizzare le richieste esplicite;